

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 792-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TIBERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1966

Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 792 d'iniziativa del senatore Salari si muove sulla linea della legge relativa alla classificazione degli oli di oliva.

Non v'è dubbio che tale legge abbia prodotto notevoli benefici e vantaggi a tutto il comparto olivicolo, sia con la rivalutazione sul mercato degli oli extra vergini di oliva, sia spingendo le categorie interessate al miglioramento qualitativo della produzione.

Tuttavia l'esperienza di questi ultimi anni è valsa anche a mettere in evidenza alcune lacune legislative delle quali si è avvantaggiato l'olio di semi che, favorito in partenza dal più basso prezzo e sostenuto da una pubblicità assidua e penetrante, si è affermato presso molte categorie di consumatori come un prodotto dotato di requisiti superiori a quelli dell'olio di oliva.

Si tratta allora, come giustamente si propone il senatore Salari, di riportare l'olio di semi ad una considerazione che corrisponda per il consumatore a quella di un grasso fluido succedaneo e complementare dell'olio di oliva ai fini della copertura del fabbisogno nazionale.

Non si possono infatti ignorare i particolari requisiti alimentari che qualificano l'olio di oliva, nè si può dimenticare che per molte zone dell'Appennino italiano l'olivo rappresenta l'unica forma di coltivazione che permette di utilizzare vasti terreni poveri di collina, e che, scomparso l'olivo, non potrebbe essere convenientemente sostituita da altra coltura. In tali terreni collinari non si tratta infatti, come una volta avveniva, di conservare una fonte di lavoro a suo tempo preziosa con le sue centinaia di migliaia di giornate; si tratta di mantenervi — specie nei territori centrali e meridionali — una forma spesso unica di reddito.

A tutela di questo prezioso prodotto ed a garanzia dei legittimi interessi di vaste zone della nostra agricoltura vengono proposte una serie di precise norme.

Prima di tutto l'olio di semi non dovrà avvalersi di aggettivazione di sorta o di qualsiasi illustrazione alla denominazione (articoli 1 e 2).

Alla semplice denominazione di « olio di semi » va aggiunta unicamente l'indicazione della specie del seme oleoso. Nel caso in cui l'olio di semi risulti da una miscela di oli prodotti da specie diverse di semi oleosi, tali specie debbono essere indicate. In questo senso la Commissione ha modificato il testo originario che nel caso specifico prevedeva la denominazione di « olio di semi misto ».

A proposito di questa norma che prescrive precise indicazioni circa la specie o le specie di semi oleosi, è stato osservato che gli oli che compongono le miscele non sono sempre gli stessi e che variano, data l'intercambiabilità di vari oli, in relazione alla disponibilità del mercato ed alla situazione delle ditte produttrici. La necessità di indicare nelle confezioni i diversi oli che entrano a far parte delle miscele costringerebbe le ditte a cambiare continuamente le lattine con **aggravio dei costi e con il conseguente aumento del prezzo di un prodotto di largo e popolare consumo.**

Con l'indicazione dei vari oli che compongono la miscela non si conseguirebbe poi la tutela del consumatore perchè risulta difficile, quando non del tutto impossibile, accertare la presenza dei vari oli che costituiscono una miscela, specialmente se le percentuali di impiego sono al di sotto di certi limiti.

Il parere del relatore a questo riguardo è che ogni dizione subalterna che si possa adottare — e che potrebbe anche essere ripresa dal testo originario che nel caso prevede la denominazione di « olio di semi misto » — non debba assolutamente disattendere le precise finalità di questo disegno di legge che si prefigge di tutelare, alla produzione e al consumo, un prodotto essenziale ed altamente pregiato della nostra economia agricola.

Anche la colorazione adottata per gli oli di semi che visivamente finiscono col confondersi con l'olio di oliva, rappresenta un altro aspetto della tutela che l'olio di oliva reclama e che deve essere garantita.

L'articolo 3 nel testo originario, ad evitare siffatta contraffazione cromatica, prevedeva che gli oli di semi rettificati desti-

nati al consumo alimentare non dovessero superare l'intensità colorimetrica corrispondente alla notazione Munsell 5 Y - 8/4 della Munsell Charts.

In sede di discussione il Governo ha proposto, e la Commissione all'unanimità ha accolto, una nuova formulazione dell'articolo 3 per cui gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che l'assorbimento spettrofotometrico a 420 e 457-460 millimicron — corrispondente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del carotene — non superi rispettivamente i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio tal quale, in vaschette da centimetri 1, in riferimento all'esame normale.

Anche questa norma sulla decolorazione degli oli di semi ha incontrato vari dissensi. Si è obiettato infatti che una decolorazione spinta porta ad un depauperamento dei valori nutritivi e di conservazione degli oli di semi; che il procedimento stesso è estremamente costoso e che per alcuni tipi di olio di semi non è possibile garantire il raggiungimento dell'intensità colorimetrica indicata; che in materia di colorazione le legislazioni degli altri Paesi membri della CEE non solo non prevedono l'obbligo di una decolorazione in eccesso ma, al contrario, consentono l'aggiunta di sostanze coloranti e di additivi aventi un valore nutritivo.

A queste considerazioni si risponde obiettando ancora una volta che il problema dell'olio di oliva rappresenta per l'economia agricola dell'Italia aspetti tutti particolari e di preminente interesse.

L'uso e l'abuso della propaganda attraverso annunci effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo ha finito con l'influenzare il consumatore a scapito dell'olio di oliva. Si è arrivati, infatti, a propagandare gli oli di semi sotto il termine abbreviativo di « olio » in piena violazione dell'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 ottobre 1925, n. 2033, per il quale il nome di olio e di olio di oliva è riservato al prodotto della lavorazione delle olive (*olea europea*) senza aggiunta di sostanze estranee

e di oli di altra natura ». L'articolo 4 prevede appunto che quando si reclamizza un olio di semi, la denominazione « olio di semi » deve essere sempre in ogni caso adottata, e per l'intero.

Anche i sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva possono essere oggetto di frode. Per questo l'articolo 5 prevede che le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi, debbono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previa autorizzazione del Ministero delle finanze. Tale obbligo — è stato osservato — potrebbe compromettere l'esportazione di tali prodotti. Il relatore non ha difficoltà ad accogliere un emendamento in questo senso, semprechè la reclamata tutela non venga minimamente compromessa.

Considerato poi che la glicerina costituisce — per lo meno allo stato attuale delle applicazioni tecnologiche — la materia prima indispensabile per la produzione di oli esterificati, e nonostante che l'articolo 1, ultimo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1104, faccia divieto di detenere glicerina negli stabilimenti di raffinazione, è previsto (articolo 6) che chiunque produca glicerina sia tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico territoriale delle imposte di fabbricazione e a tenere un registro di carico e scarico, dal quale sarà possibile seguire i movimenti dei prodotti ed altresì conoscere il nome e l'indirizzo dei destinatari.

Ad evitare altro tipo di frode viene introdotta una norma precisa riguardo al confezionamento dell'olio, fino a 5 chilogrammi, in recipienti di capacità standardizzata e usuale. Viene esclusa in maniera tassativa qualsiasi capacità che non sia quella prevista dal quarto comma dell'articolo 7 (litri 0,100, 0,250, 0,500; 1, 2 e 5; oppure chilogrammi 0,100, 0,250, 0,500, 1, 2 e 5). I recipienti debbono essere chiusi e risultare muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore. Sui recipienti debbono risultare ben visibili, con caratteri indelebili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto se-

condo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento che ha effettuato il confezionamento.

Un emendamento, approvato dalla Commissione, prevede che non vengano applicate tali norme quando l'olio di oliva viene trasferito dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo acquirente. Tale eccezione appare giustificata. Non altrettanto quando viene applicata ai casi in cui l'olio di oliva viene trasportato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali. Anche in questi casi bisogna prevedere norme precise e in particolare l'obbligo del sigillo di garanzia.

La vendita al dettaglio degli oli vegetali potrebbe essere validamente tutelata solo nel caso in cui si arrivasse all'obbligo della vendita in confezioni sigillate sia dell'olio di oliva che dell'olio di semi.

La diffusa area di produzione dell'olio di oliva non consente però di adottare un provvedimento del genere, che finirebbe col favorire l'olio di semi, che è un prodotto che esce per intero dagli stabilimenti industriali. La Commissione ha modificato il testo originario — che faceva obbligo di vendere in confezione o l'olio di semi o l'olio di oliva

nel caso in cui i negozi di minuta vendita disponessero di ambedue — adottando la norma che prevede la vendita in recipienti chiusi o sigillati solo per gli oli di semi commestibili (articolo 8).

Anche la vendita al minuto, in forma ambulante, sia degli oli di oliva che degli oli di semi deve avvenire in recipienti confezionati e sigillati. (articolo 9). Con questa norma si tende ad eliminare o, almeno, a infrenare un'altra forma di frode ancora molto diffusa.

L'articolo 10 fissa le sanzioni relative alle varie violazioni.

Gli obblighi previsti dal presente disegno di legge sono particolarmente onerosi. Pertanto l'articolo 11 prevede che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 vengano applicate, rispettivamente per gli oli di semi e per gli oli di oliva, sei mesi e dodici mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

Considerata l'importanza di questo provvedimento legislativo per le sorti dell'olivicultura italiana, il relatore confida che il Senato non farà mancare la sua sollecita approvazione.

TIBERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL SENATORE SALARI

Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », è denominato « olio di semi rettificato » o semplicemente « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato « olio di semi misto ».

Art. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di « olio di semi » o di « olio di semi misto ».

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

Art. 3.

Gli oli di semi rettificati destinati al consumo alimentare non debbono superare la intensità colorimetrica corrispondente alla notazione Munsell 5Y-8/4 della Munsell Charts.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, tali specie debbono essere indicate.

Art. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.

Identico.

Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che l'assorbimento spettrofotometrico a 420 e 457-460 millimicron — corrispondente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del carotene — non superi rispettivamente i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio tal quale, in vaschette da centimetri 1, in riferimento all'esame normale.

Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Salari.*

Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione « olio di semi » o « olio di semi misto » all'indicazione del prodotto che si reclamizza anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi » o di « olio di semi misto ».

Art. 5.

I sottoprodotti della raffinazione degli olii di oliva, degli olii estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle Dogane e I. I.

Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica.

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel terri-

Segue: *Testo proposto dalla Commissione.*

Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione « olio di semi » all'indicazione del prodotto che si reclamizza anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle Dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel terri-

Segue: Testo d'iniziativa del senatore Salari.

torio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento. Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare anche la denominazione dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi; oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al precedente secondo comma, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

Segue: Testo proposto dalla Commissione.

torio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo acquirente. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Identico.

Le indicazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi; oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

Segue: Testo d'iniziativa del senatore Salari.

Art. 8.

È consentita la vendita allo stato sfuso degli oli di oliva commestibili e degli oli di semi commestibili presso gli esercenti negozi di minuta vendita.

Qualora in uno stesso locale per la vendita al minuto o in locali tra loro comunicanti si detengano o vendano oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili, almeno uno dei due tipi di olio deve essere detenuto e venduto confezionato secondo le norme di cui al secondo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al secondo comma del precedente articolo 7.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di oli di semi e con la reclusione fino a un anno.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Segue: Testo proposto dalla Commissione.

Art. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

Soppresso.

Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

Identico.

Identico.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Salari.*

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 12.

Chiunque trasporta o fa trasportare i sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 14.

Nell'ipotesi prevista dagli articoli 9 e 13 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione.*

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda gli oli di semi, e 1 anno dopo l'entrata in vigore della legge medesima, per quanto riguarda gli oli di oliva.

(V. articolo 10).

(V. articolo 10).

(V. articolo 10).